IT-2

LEGGE 2 AGOSTO 2011 N. 130, PUBLISHED IN GAZZETTA UFFICIALE N. 181 DEL 5 AGOSTO 2011

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 luglio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 luglio 2011, n. **106**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. *(11G0152)* . . . . . *Pag.* 1

DECRETO-LEGGE 12 luglio 2011, n. **107**.

Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria. *(11G0148)*. . . . . *Pag.* 23

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Senato della Repubblica

Convocazione *(11A09671)*. . . . . *Pag.* 31

DECRETO-LEGGE 12 luglio 2011, n. **107**.

Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia;

Viste le risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) sulla situazione in Libia, adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare l'attuazione, da parte italiana, delle misure previste dalle citate risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione tecnica con la Repubblica di Panama nel settore della sicurezza;

Ritenuta infine la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte al contrasto del fenomeno della pirateria, al fine di garantire la sicurezza di navigazione del naviglio commerciale nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Art. 1.

Iniziative in favore dell'Afghanistan

1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 5.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 e di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano e al fondo NATO –Russia Council per l'Afghanistan.

2. E' autorizzata, a decorrere dal 1°luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.

3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno al settore sanitario ed educativo;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;

d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

4. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.

5. A valere sulla autorizzazione di spesa di euro 5.800.000 di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri può inviare o reclutare in loco personale presso la sede della cooperazione italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell'Unità tecnica locale, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, istituita alle dipendenze della Ambasciata d'Italia a Kabul.

6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio della NATO Senior Civilian Representative a Herat, è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 24.000.

Art. 2.

Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione

1. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Somalia e Sudan, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 5.900.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché la spesa di euro 300.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito dello stanziamento di euro

5.900.000 il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15%, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.

2. Considerato quanto stabilito dall'articolo 8-*bis* del Regolamento (CE) 204/2011, come modificato dal Regolamento (CE) 572/2011, e considerate le decisioni assunte dal Gruppo di contatto sulla Libia riunitosi ad Abu Dhabi il 9 giugno 2011, circa l' individuazione di un meccanismo che consenta lo scongelamento dei fondi e delle risorse economiche libici, o il loro utilizzo come garanzia per il finanziamento delle obbligazioni del Consiglio nazionale transitorio, quale strumento idoneo a rispondere ai bisogni umanitari della popolazione libica, i beni pubblici libici congelati in Italia possono essere utilizzati come garanzia a tutela del rischio politico e commerciale, sul piano della sicurezza operativa e della sostenibilità finanziaria, in favore delle persone giuridiche che intraprendono iniziative onerose per l'assistenza al popolo libico, nonché per l'apertura di linee di credito per le finalità suindicate anche in favore del Consiglio nazionale transitorio libico riconosciuto dall'Italia quale titolare dell'autorità di Governo nel territorio da esso effettivamente controllato

3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 5.159.751 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.

4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 2.295.224 per gli interventi a sostegno dei processi di stabilizzazione in Iraq e Libia. Nell'ambito del medesimo stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di vigenza del presente decreto.

5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 4.162.000 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva e informatica delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.

6. E'autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 340.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato all'addestramento della polizia irachena, al Fondo del Gruppo di Contatto istituito presso lo United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) per il contrasto alla pirateria nell'area del Golfo di Aden e dell'Oceano Indiano e per la partecipazione italiana al progetto STANDEX nel quadro NATO-Russia Council.

7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 200.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

8. E'autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 399.983 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 994.938 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali.

10. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub-sahariana è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 1.000.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2011 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.

11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 437.250 per l'invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan e Yemen. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. E' altresì autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 61.971 per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, spetta ogni 6 mesi ed è acquisito dopo 4 mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente. E' altresì autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 180.436 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è corrisposta un'indennità pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.

12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 403.200 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente. E' altresì autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 36.000 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,

e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan.

13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Trust Fund InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, destinato al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area.

14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 300.000 per assicurare la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica, al fine di attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti per il rafforzamento della cooperazione regionale nell'area.

Art. 3.

Regime degli interventi

1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2.

2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2, al personale inviato in missione per le attività e le iniziative di cui agli articoli 1 e 2, incluso quello di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

4. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unità tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, e' autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, commi 1 e 2, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del presente decreto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 comma 1, e 2, commi 1 e 2, del presente decreto.

5. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

6. Alle spese previste dagli articoli 1 e 2 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

7. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

8. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 1 e 2, nonché delle disponibilità degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, ed agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.

9. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, se non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2011 e in quello successivo.

10. I residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010,

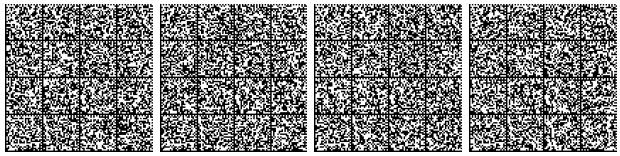

n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, nonché agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, con legge 22 febbraio 2011, n. 9, possono essere impegnati nel corso dell'esercizio finanziario 2011.

11. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a proseguire le azioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, nonché quelle di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, nell'ambito delle risorse ivi previste, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche avvalendosi di organizzazioni non governative idonee o di enti pubblici e privati di formazione.

12. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni.

13. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite:

a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di Governo;

b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi ;

c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.

14. L'articolo 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:

"Art. 31. Personale delle organizzazioni non governative — *1*. Nell'ambito di attività di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni non governative riconosciute idonee possono impiegare nei Paesi in via di sviluppo cittadini dell'Unione europea, con l'osservanza della normativa generale italiana in materia di lavoro, anche autonomo. L'organizzazione non governativa assume tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi, commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con apposito decreto interministeriale.

2. Per lo svolgimento di attività di cui al comma 1, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge. L'organizzazione non governativa provvede all'adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi, commisurati ai compensi convenzionali stabiliti annualmente con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prevedendo il versamento dei contributi previdenziali al Fondo pensione lavoratori dipendenti, fermo restando, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, il versamento dei contributi previdenziali all'INPDAP. Il predetto decreto, nel definire gli importi dei compensi convenzionali, deve assicurare che non si determinino, nel complesso, minori entrate contributive per gli enti previdenziali. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. La ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.".

15. Fermi restando i diritti acquisiti in dipendenza dei contratti di cooperazione di cui è iniziata l'esecuzione prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati gli articoli da 32 a 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, l'articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, e successive modificazioni, e gli articoli da 45 a 54 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177. Nel primo periodo dell'articolo 29, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono inoltre soppresse le seguenti parole: "salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2-*bis*, e 32, comma 2-ter".

16. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, le parole: "il capo dell'ufficio consolare" sono sostituite dalle seguenti: "l'ufficio consolare".

17. Il termine di scadenza del Commissariato generale del Governo per l'Esposizione universale di Shangai è prorogato al 31 ottobre 2011. Per le finalità del presente comma, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2011.

18. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 78, è incrementato, a decorrere dall'anno 2011, di euro 60.000. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione del presente comma, pari a euro 60.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.

Capo II

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 4.

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 399.704.836 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Se-

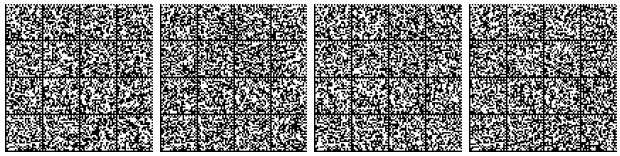

curity Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 92.021.055 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 33.234.000 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 150.248 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 7.308.028 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 603.986 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 61.345 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 128.507 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 30 settembre 2011, la spesa di euro 104.721 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 134.228 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 158.749 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 30 settembre 2011, la spesa di euro 353.164 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 20.873.434 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 4.240.689 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

15. È autorizzata, dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 10.483.835 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

16. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 508.319 per la proroga della partecipazione di personale militare alla mis-

sione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

17. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, l'ulteriore spesa di euro 64.255.200 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.

18. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, l'ulteriore spesa di euro 1.600.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dal comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF in Afghanistan.

19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 30 settembre 2011, la spesa di euro 58.075.656 per la missione militare di attuazione degli interventi per la protezione dei civili e delle aree a popolazione civile della Jamahiriya Araba Libica sotto la minaccia di un attacco, per il rispetto del divieto di sorvolo nello spazio aereo della Jamahiriya Araba Libica e per l'embargo delle armi, di cui alle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

20. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 3.382.400 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 867.940 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 31.480 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

22. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 63.730 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

23. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 270.851 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 22, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

24. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 1.600.179 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 4, comma 24, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

25. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 342.220 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

26. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 227.628 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

27. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 260.991 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

28. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 28, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

29. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 96.971 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 29, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

30. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 5.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

31. Per il completamento delle attività di attuazione del memorandum di intesa di cooperazione tecnica nel settore della sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana

ed il Governo della Repubblica di Panama, stipulato il 30 giugno 2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo della Repubblica di Panama, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, le unità navali denominate CP902 "Diciotti" e CP903 "Dattilo" in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto. Per la finalità di cui al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, limitatamente alla parte destinata alle esigenze di cui al comma 2 del medesimo articolo 3-*bis*, è incrementata, per l'anno 2011, di euro 17.400.000, a copertura degli oneri derivanti dalla mancata retrocessione in permuta delle unità navali di cui al primo periodo alla società aggiudicataria della procedura concorsuale avviata con bando pubblicato nel Supplemento alla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea n. 97 del 20 maggio 2010.

Art. 5.

Ulteriori misure di contrasto alla pirateria

1. Il Ministero della difesa, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria al fine di garantire la libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, può stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza della citata categoria convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria individuati con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization (IMO), mediante l'imbarco, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, che può avvalersi anche di personale delle altre Forze armate, e del relativo armamento previsto per l'espletamento del servizio.

2. Il personale militare componente i nuclei di cui al comma 1 opera in conformità alle direttive e alle regole di ingaggio emanate dal Ministero della difesa. Al comandante di ciascun nucleo, al quale fa capo la responsabilità esclusiva dell'attività di contrasto militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale. Al medesimo personale sono corrisposti, previa riassegnazione delle relative risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e le indennità previste per i militari imbarcati sulle unità della Marina negli spazi marittimi internazionali e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-sexsies e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, sostituita alla necessità delle operazioni militari la necessità di proteggere il naviglio di cui al comma 1.

3. Gli armatori che fruiscono dei servizi di protezione di cui al comma 1 provvedono al ristoro dei corrispondenti oneri, comprensivi delle spese per il personale di cui al comma 2 e delle spese di funzionamento, come definiti nelle convenzioni di cui al comma 1, mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, integralmente riassegnati, entro sessanta giorni, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in deroga alle previsioni dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1, i servizi di vigilanza privata, disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dagli articoli 249 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, possono essere svolti con l'impiego di particolari guardie giurate armate, a protezione delle merci e dei valori sulle navi mercantili e sulle navi da pesca battenti bandiera italiana negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti le caratteristiche, le condizioni e i requisiti per il possesso, l'utilizzo, l'acquisizione e il trasporto delle armi e delle munizioni il cui porto è autorizzato per la prestazione dei servizi di protezione di cui al comma 4.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e successive modificazioni, riferite alle navi e alle aree in cui si svolgono i servizi di cui ai commi 1 e 4.

Art. 6.

Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e l'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.

2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta:

a) nella misura del 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, ed EUPM e nella unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 4, commi 8, 23 e 26;

b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16;

c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all'articolo 4, comma 3, e al personale impiegato in qualità di istruttore nella missione militare di cui all'articolo 4, comma 19.

3. Al personale che partecipa alle missioni di cui al presente decreto il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

4. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nell'ambito dei finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il Ministero della difesa può avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali.

Art. 7.

Disposizioni in materia penale

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Art. 8.

Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque, per il Ministero della difesa, pari a euro 350.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10, comma 1.

Art. 9.

Riduzione del personale militare impegnato nelle missioni internazionali

1. Entro il 30 settembre 2011, nel quadro della razionalizzazione globale dell'impegno militare nelle missioni internazionali di pace e sicurezza, il Ministro della difesa assicura la riduzione di almeno 1.000 unità di personale militare impegnato nelle missioni internazionali di cui al presente capo, dalle 9.250 unità impegnate nel primo semestre 2011. Entro il 31 dicembre 2011, il Ministro della difesa assicura l'ulteriore riduzione di almeno 1.070 unità.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'articolo 4, comma 31, pari complessivamente a euro 736.358.397 per l'anno 2011, si provvede rispettivamente:

a) quanto a 725.064.192 euro per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 11.294.205 euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 31, pari a euro 17.400.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la quota di risorse destinate al fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Agli oneri connessi all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1970 (2011) e 1973 (2011) nel periodo dal 18 marzo 2011 al 30 giugno 2011, si provvede con quota parte delle maggiori entrate acquisite con le modalità di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nella misura di euro 134.000.000 a favore del Ministero della difesa, al cui personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli

7 e 8, e di euro 8.000.000 a favore del Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*
LA RUSSA, *Ministro della difesa*
MARONI, *Ministro dell'interno*
ALFANO, *Ministro della giustizia*
TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

11G0148

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 581ª seduta pubblica per giovedì 14 luglio 2011, alle ore 9,30 con il seguente

Ordine del giorno

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

11A09671

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 2011.

Specifiche delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento dei misuratori fiscali per le funzioni previste del regolamento generale dei giochi di sorte legati al consumo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 20 settembre 2005 n. 249, recante il regolamento generale dei giochi di sorte legati al consumo e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 8, comma 18, del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200;

Visto l'art. 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle re-

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 agosto 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 luglio 2011, n. **128**.

Nuova disciplina del prezzo dei libri. *(11G0168)* . . . . . *Pag.* 1

LEGGE 2 agosto 2011, n. **129**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. *(11G0178)* . . . . . *Pag.* 4

LEGGE 2 agosto 2011, n. **130**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria. *(11G0179)* . . . . . *Pag.* 5

alla lettera *f)*, le parole: «condizione per l'esercizio di un diritto» sono sostituite dalle seguenti: «condizione necessaria per l'esercizio di un diritto».

All'articolo 3, comma 1:

alla lettera *c)*:

al numero 3), capoverso comma 4, lettera *a)*, dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 2, lettera *c)*,» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al numero 9), capoverso comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dei commi 1 e 2, lettera *c)*,» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

alla lettera *d)*:

al numero 2), capoverso comma 1-*bis*, al primo periodo, dopo le parole: «articolo 13, commi 1 e 2, lettera *c)*,» sono inserite le seguenti: «del presente testo unico», al settimo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 13, comma 3,» e all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

al numero 5), capoverso comma 5-*ter*, al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo» e all'ultimo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 5-*bis*» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al numero 10), dopo le parole: «provvedimento di trattenimento» è inserito il seguente periodo: «Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5»;

alla lettera *e)*, capoverso articolo 14-*ter*:

le parole: «14-*ter*. (Programmi di rimpatrio assistito).» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 14-*ter*. — (Programmi di rimpatrio assistito).»;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

al comma 5, alla lettera *c)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale intenazionale»;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-*bis*) all'articolo 32, comma 1-*bis*:

1) le parole: «sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33,» sono soppresse;

2) dopo le parole: «ovvero sottoposti a tutela,» sono inserite le seguenti: «previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati».

All'articolo 5, comma 2:

alla lettera *a)*, dopo la parola: «mediante» è inserita la seguente: «corrispondente»;

alla lettera *b)*, le parole: «nel conto dei residui, relative alla predetta autorizzazione di spesa, che sono versate» sono sostituite dalle seguenti: «nel conto dei residui nell'esercizio 2011, relative alla predetta autorizzazione di spesa, pari a 120 milioni di euro, che è versata».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4449):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'interno (MARONI) in data 23 giugno 2011.

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 23 giugno 2011 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni II, III, V, VII, XII e XIV.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 29 e 30 giugno 2011; il 5, 6 e 7 luglio 2011.

Esaminato in aula l'11 e 13 luglio 2011 ed approvato il 14 luglio 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2825):

Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 15 luglio 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 19 luglio 2011.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 19, 20, 21 e 26 luglio 2011.

Esaminato in aula il 19 luglio 2011 ed approvato il 2 agosto 2011.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 23 giugno 2011.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 109.

11G0178

LEGGE 2 agosto 2011, n. **130**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza

delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

MARONI, *Ministro dell'interno*

PALMA, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 107

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «euro 5.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.800.000»;

al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito di tali misure si provvede, altresì, alla realizzazione di una "Casa della società civile" a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30»;

al comma 5, le parole: «euro 5.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.800.000».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «5.900.000», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «euro 8.600.000», le parole: «euro 300.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 350.000» e le parole: «di vigenza del» sono sostituite dalle seguenti: «di applicazione delle disposizioni di cui al»;

al comma 2, le parole: «Regolamento (CE) 204/2011, come modificato dal Regolamento (CE) 572/2011» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, come modificato dal regolamento (UE) n. 572/2011 del Consiglio, del 16 giugno 2011», dopo le parole: «9 giugno 2011» sono inserite le seguenti: «e ad Istanbul il 15 luglio 2011» e le parole: «nel territorio da esso effettivamente controllato» sono soppresse;

al comma 4, le parole: «di vigenza del» sono sostituite dalle seguenti: «di applicazione delle disposizioni di cui al»;

dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-*bis*. È autorizzata la concessione di un contributo volontario pari a euro 250.000 per l'anno 2011 in favore dello Staff College, con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attività rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)»;

al comma 11, ultimo periodo, le parole: «alla scadenza del» sono sostituite dalle seguenti: «al periodo di applicazione delle disposizioni di cui al»;

al comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dell'Iniziativa Centro europea».

All'articolo 3:

al comma 4, ultimo periodo, la parola: «autorizzazione» è sostituita dalla seguente: «autorizzazioni» e le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

al comma 6, ultimo periodo, la parola: «autorizzazione» è sostituita dalla seguente: «autorizzazioni»;

i commi 14 e 15 sono soppressi.

All'articolo 4:

dopo il comma 31, è aggiunto il seguente:

«31-*bis*. Al fine di consentire l'adeguata efficacia operativa dei relativi presìdi nell'ambito del quadro delle esigenze del Corpo di cui al comma 31, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituita dalla tabella D di cui all'allegato A annesso al presente decreto. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al presente comma sono destinate alle esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis (Misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attività operative ex Risoluzione ONU n. 1973)*. — 1. La dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la quota parte relativa ai proventi per l'anno 2011 delle addizionali di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e comunque nel limite di euro 10 milioni, è destinata all'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari ex Risoluzione ONU n. 1973 che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le province interessate, si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla individuazione degli interventi da attuare in riferimento al comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 5:

al comma 2, dopo le parole: «n. 197,» è inserita la seguente: «intendendosi»;

i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente decreto, anche in relazione all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, ed in attesa della ratifica delle linee guida del «Maritime Safety Committee» (MSC) delle Nazioni Unite in seno all'«International Maritime Organization» (IMO), è consentito, nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e nei limiti di cui ai commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, l'impiego di guardie giurate, autorizzate ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali individuate con il decreto di cui al comma 1, a protezione delle stesse.

5. L'impiego di cui al comma 4 è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO, nonché autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-*bis*, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

5-*bis*. Il personale di cui al comma 4, nell'espletamento del servizio di cui al comma 5 ed entro i limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di pirateria ivi previsti, può utilizzare le armi in dotazione delle navi, appositamente predisposte per la loro custodia, detenute previa autorizzazione del Ministro dell'interno rilasciata all'armatore ai sensi dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La predetta autorizzazione è rilasciata anche per l'acquisto, il trasporto e la cessione in comodato al medesimo personale di cui al comma 4.

5-*ter*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative dei commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, comprese quelle relative al porto e al trasporto delle armi e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute a bordo della nave e alla loro tipologia, nonché ai rapporti tra il personale di cui al comma 4 ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti di cui al medesimo comma»;

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 111, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107;".

6-*ter*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126»;

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di garantire la piena funzionalità del Corpo della guardia di finanza, anche in relazione alle esigenze connesse alle missioni internazionali, l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si interpreta nel senso che i componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche per le quali è prevista la partecipazione a tali commissioni.

4-*ter*. I termini di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2011. A tal fine, all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo".

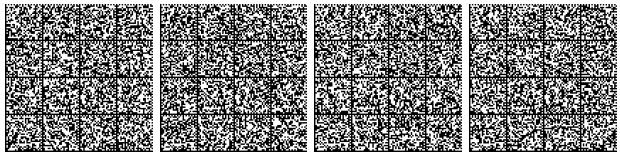

4-*quater*. In relazione alle esigenze di completamento del reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, anche connesse con le missioni internazionali, è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede:

a) quanto ad euro 12.817.622, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrata ai sensi dell'articolo 3, comma 2-*bis*, lettera *b)*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

b) quanto ad euro 8.790.335, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi;

c) quanto ad euro 31.392.043, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riferite al Ministero della difesa, che sono conseguentemente accantonate e rese indisponibili fino a concorrenza dell'onere. A questo scopo si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di flessibilità nella gestione del bilancio. Tale importo può essere ridotto in corrispondenza di ulteriori rimesse ONU affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 1° aprile 2011 al 31 ottobre 2011 da destinare alle finalità di cui al presente comma.

4-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 8, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al fine di accelerare il processo di acquisizione di risorse da destinare al complessivo quadro delle esigenze del Ministero della difesa, consentendo il conseguimento dei relativi effetti positivi per la finanza pubblica e per la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, l'articolo 307, comma 10, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si interpreta nel senso che gli oneri per la partecipazione alla commissione ivi prevista sono a carico, in aggiunta a quanto stabilito per la dismissione del bene, del privato cittadino acquirente. A tal fine il parere di congruità richiesto alla commissione di cui all'articolo 307, comma 10, lettera *b)*, del citato codice, rispetto ai beni per i quali sono già stati pubblicati i relativi decreti di individuazione ai fini del trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato e per i quali esistono istanze di acquisizione formalizzate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, è adottato entro il 31 ottobre 2011».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Riduzione del personale militare impegnato nelle missioni internazionali)*. — 1. Entro il 30 settembre 2011, nel quadro della razionalizzazione globale dell'impegno militare nelle missioni internazionali di pace e di sicurezza, il Governo, con comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, assicura la riduzione di almeno 1.000 unità di personale militare impegnato nelle missioni internazionali di cui al presente capo, dalle 9.250 unità impegnate nel primo semestre 2011. Entro il 31 dicembre 2011 il Governo, con comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, assicura l'ulteriore riduzione di almeno 1.070 unità.

2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di applicazione del decreto semestrale o annuale di proroga delle missioni, il Governo presenta al Parlamento una relazione analitica sulle missioni militari e di polizia di cui al presente decreto con riferimento all'evoluzione di ciascuna missione, agli obiettivi prefissati e alla verifica dei risultati conseguiti. In base alla relazione, ai fini di un contenimento degli oneri relativi alle missioni di pace e di sicurezza, nel rispetto degli impegni internazionali assunti, viene indicato un piano per la rimodulazione dell'impegno militare».

All'articolo 10;

al comma 1, alinea, la parola: «escluso» è sostituita dalle seguenti: «esclusi l'articolo 3, comma 18,», dopo le parole: «comma 31,» sono inserite le seguenti: «e l'articolo 6, comma 4-*quater*,» e le parole: «a euro 736.358.397» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 744.358.397»;

al comma 1, lettera *a)*, le parole: «per l'anno 2011» sono soppresse;

al comma 1, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) quanto a 8.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riferite al Ministero degli affari esteri, che sono conseguentemente accantonate e rese indisponibili fino a concorrenza dell'onere. A questo scopo si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di flessibilità nella gestione del bilancio»;

al comma 3, le parole: «articoli 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 6 e 7».

È aggiunto, in fine, il seguente allegato:

«ALLEGATO *A*
(Articolo 4, comma 31-*bis*)

"Tabella D Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Personale delle Capitanerie di porto)		
OGGETTO	TARIFFE (EURO)	ANNOTAZIONI
1. Ammissione a pratica di navi e iscrizione di navi, unità da pesca e da diporto compresi i passaggi di proprietà.	62,00	Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa; esclusione delle navi di linea che effettuano più di una corsa giornaliera e di quelle da pesca, il cui importo è ridotto ad euro 5,17.
2. Visite di sicurezza, di idoneità e tecnico-sanitarie (comprese le unità da diporto).	51,65	Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa.
3. Inchieste per sinistri marittimi, svolte ad istanza degli interessati.	129,12	
4. Scritturazione di atti contrattuali originali e di copie e di estratti degli atti stessi.	0,26	Il compenso spetta per ogni pagina"

».

Nel titolo, le parole: «degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite» sono sostituite dalle seguenti: «delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2824):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI), dal Ministro della difesa (LA RUSSA), dal Ministro dell'interno (MARONI), dal Ministro della giustizia (ALFANO) e dal Ministro dell'economia e finanze (TREMONTI) il 12 luglio 2011.

Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 12 luglio 2011, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª, 12ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 13 luglio 2011.

Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 4ª, in sede referente, il 13, 19 e 20 luglio 2011.

Esaminato in Aula il 19, 21 e 26 luglio 2011 ed approvato il 27 luglio 2011.

Camera dei deputati (atto n. 4551):

Assegnato alle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), in sede referente, il 28 luglio 2011, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII e XIV.

Esaminato dalle Commissioni riunite III e IV, in sede referente, il 28 luglio 2011.

Esaminato in Aula il 1° agosto 2011 ed approvato il 2 agosto 2011.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2011.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 123.

11G0179

159

ANNEXURE-P-6

Official Bulletin N. 181 of the 5th August 2011

COORDINATED TEXT OF THE LAW DECREE 12 JULY 2011, n. 107

Text of the law – decree 12 July 2011, n. 107 (in Official Bulletin-General Serie - n. 160 of the 12th of July 2011, coordinated with the conversion law 2 August 2011, n. 130, containing: "Prorogation of the International missions of military and police forces and provisions for the implementation of resolutions 1970 (2011) and 1973 (2011) adopted by the United Nations Security Council, and cooperation measures for the development and support to peace and stability processes and urgent measures against piracy.

Section

INTERVENTIONS FOR THE COOPERATION FOR THE DEVELOPMENT AND SUSTAINING PEACE AND STABILIZATION PROCESSES

Art. 1

1. Initiatives in favour of Afghanistan. For cooperation initiatives in favour of Afghanistan departing from the 1st of July 2011 and until the 31st of December 2011, the expense of euro 10.800.000 is authorized and integrates the expenses budgeted in accordance with the Table C attached to the law 26 February 1987, n. 49, as re-determined in Table C attached to the law 13 December 2010, n. 220, and euro

1.000.000 for the Italian participation at the NATO Trust Fund for the support of the Afghan National Army and at the NATO - Russia Council Trust Fund for Afghanistan.

2. Departing from the 1st of July 2011 and until the 31st of December 2011, the participation of Italy to an economic, social and humanitarian mission in Afghanistan and Pakistan in order to provide support to the Afghan and Pakistan Government in their prioritarized activities within the development and consolidation of local institutions and assistance to population. For the organization of the mission the expenses will last on the cooperation initiatives listed in paragraph 1.

3. In the context of the objectives and the finalities of international talks and specifically the donors Conference in the area, the operational activities of the mission are aimed at the realization of agreed initiatives between the Pakistan and Afghan Government, among others:

a) sustanment of sanitary and educational sector;

b) Institutional and technical support;

c) support to the small and average enterprises, with particular reference to the border region between Pakistan and Afghanistan;

d) support to local means of communication.

161

4. The Ministry of Foreign Affairs identifies the measures for the support of the intervention by non governmental organizations willing to operate in Pakistan and Afghanistan for humanitarian purposes. Such interventions includes also the realization of a "Home of the civil society" at Kabul, as a cultural centre for development of relationships between Italy and Afghanistan, also in order to develop the results of the regional conference mentioned in article 1, comma 4, of the law decree 1st of January 2010, n. 1, converted with modifications into the law of the 5th of March, n. 130.

5. With imputation to the expenditure of the euro 10.800.000 mentioned in paragraph 1, the Ministry of Foreign Affairs may send or engage on site personnel for the Italian cooperation in Heart, under the coordination of the local technical unit mentioned in article 13 of the law of the 26th of February, 1987, n. 49, established under the Italian Embassy in Kabul.

6. Within the international crises management organization, for the operations and the functioning of the office of the NATO Civilian Representative at Heart departing from the 1st of July 2011 and until the 31st of December 2011, the expense of euro 24.000 is authorized.

Art. 2

INTERVENTIONS FOR THE COOPERATION FOR DEVELOPMENT AND SUPPORTING PEACE AND STABILIZATION PROCESSES

1. For cooperation initiatives in favour of Iraq, Lebanon, Myanmar, Pakistan, Somalia, Sudan, aimed at the amelioration of the living conditions of the population and refugees in bordering Countries and also for the support to the civil reconstruction departing from the 1st of July 2011 and until the 31st of December 2011, the expense of euro 8.600.000, integrating the expenses budgeted in accordance with the Table C attached to the law 26 February 1987, n. 49, as re-determined in Table C attached to the law 13 December 2010, n. 220, also the expenditure of euro 350.000 for the interventions foreseen by the law of the 7th of March 2001, n. 58, and also in other areas. Within the budget of euro 8.600.000 the Ministry of Foreign Affairs may be decree, allocate resources up to a maximum of 15%, for cooperation initiatives in other crisis areas where there is an urgent necessity within the time limits of the present decree

2. Taking into consideration what has been established under article 8-bis of the EU Regulation n. 204/2011, of the Council, of the 2 March, 2011, as modified by the EU Regulation n. 572/2011, of the Council, of the 16th of June 2011 and taking into consideration the decisions taken by the Contact Group

on Libya which meet at Abu Dhabi the 9th of June 2011 and at Istambul the 15th of July 2011, on the establishment of a mechanism allowing for the de-freezing of the Libyan funds and the economic resources, and their utilizations as a security for the financing of the obligations of the Transitional National Council, as an idoneous instrument responding to the humanitarian needs of the Libyan population, the Libyan public goods frozen in Italy may be used as a guarantee compensating the political and commercial risks and as a guarantee for the operational security of legal persons willing to start initiatives in favour of the Libyan population, and for the opening of credit for the above mentioned finalities, in favour of the Transitional National Council, recognized by Italy as a Government.

1. Departing from the 1st of July 2011 and until the 31st of December 2011, the expense of euro expenses euro 5.150.751 for the furthering of operational emergency interventions for the security and the protection of Italian citizens and Italian interests in war-zones and territories at high risk.

4. Departing from the 1st of July 2011 and until the 31st of December 2011, the expenditure of euro 2.295.223 for interventions supporting stabilization processes in Iraq and Libya. Within the mentioned ceiling, the Ministry of Foreign

Affairs may employ resources, for initiatives in other crisis areas, in which there is the necessity for urgent responses in the said period.

5. Departing from the 1st of July 2011 and until the 31st of December, 2011, the expenditure of euro 4.162.000 for the reinforcement of active, passive and information security measures of diplomatic and consular offices.

6. Departing from the 1st of July 2011 and until 31st of December 2011, the expenditure of euro 430.000 for the participation in the NATO Trust Fund for the training of the Iraqi police, at the Fund of the Contact Group established within the United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) for the contrast of the piracy in the area of the Gulf of Aden and the Indian Ocean and for the Italian participation in the STANDEX project in the framework of the NATO Russia Council.

7. Departing from the 1st of July 2011 and until 31st of December 2011, the expenditure of euro 200.000 for the payment of the Italian contribution to the United Nations Special Tribunal for Lebanon.

7- bis. Departing from the 1st of July 2011 and until 31st of December 2011, the expenditure, for a voluntary contribution of euro 250.000 for the year 2011 in favour of the Staff College, in Turin, established as an international body by

Resolution n. 55/278 of the 12th of July 2001 of the United Nations General Assembly and aimed at sustaining activities in the field of the formation of the personnel serving at international organizations of the United Nations (ONU).

8. Departing from the 1st of July 2011 and until 31st of December 2011, the expenditure of euro 399.983 in order to ensure the Italian participation to civilian peace operations and preventive diplomacy, and also the participation to cooperation projects of the Organization for Cooperation and Security in Europe (OSCE).

9. Departing from the 1st of July 2011 and until 31st of December 2011, the expenditure of euro 994.938 in order to ensure the Italian participation to PESC-PSDC initiatives and to initiatives of other international organizations.

10. For the realization of interventions and initiatives sustaining the peace processes and reinforcing security in the sub-Saharan region of Africa, Departing from the 1st of July 2011 and until 31st of December 2011, the expenditure of euro 1.000.000, integrating the allocations already established for fiscal year 2011 for the implementation of the law of the 6th of February 2011 n. 180.

11. Departing from the 1st of July 2011 and until 31st of December 2011, the expenditure of euro 437.250 is authorized for the

diplomatic personnel belonging to the Ministry for Foreign Affairs to the diplomatic seats in Afghanistan, Iraq, Libya, Pakistan e Yemen. The above mentioned personnel will perceive an allowance of 80% of that determined under article 171 of the Presidential Decree of the 5th of January 1967, n. 18 and subsequent modifications. It is also authorized, departing from the 1st of July 2011 and until the 31st of December, 2011, to expend euro 61.971 for the partial payment of the leave expenses for the personnel on duty in the seats in Afghanistan, Iraq e Pakistan and their relatives.

12. Departing from the 1st of July 2011 and until 31st of December 2011, the expenditure of euro 403.200 is authorized for the participation of personnel of the Ministry of Foreign Affairs to international crisis management operations, to include PESD missions and offices of the Special representatives of the European Union. The said personnel will perceive an indemnity, deducted the indemnity eventually provided by the international organization and without representation allowances, which is determined in 80% of those established under article 171 of the Presidential Decree of the 5th of January 1967, n. 18 and subsequent modifications.

14. Departing from the 1st of July 2011 and until 31st of December 2011, the expenditure of euro 300.000 is authorized in order to ensure the Italian participation at the

Fondazione Iniziativa adriatico-ionica, in order to implement the coordination of the policies of the Countries participating for the reinforcement of the regional cooperation in the area.

Capo I

Art. 3

REGIME OF INTERVENTIONS

1. In order to ensure the necessary coordination of the interventions and initiatives mentioned within this Section the Ministry of Foreign Affairs, with own degree with non regulatory nature may establish structures for temporary operations within the ceiling referred to in articles 1 and 2.

2. For the purposes and within the temporary limits mentioned under articles 1 and 2, the Ministry for Foreign Affairs is authorized, in situations of necessity and urgency, to proceed to the purchase of goods and services in economy, also derogating to general rules for public accounting, relying if possible on local resources either human of material

3. Within the budget ceilings referred to in articles 1 and 2, the personnel in temporary duty for the initiatives mentioned in articles 1 and 2, to include those personnel under article 16 of the law of the 26th of February 1987, n. 49, and subsequent modifications will perceive the per diem established under the royal decree of the 3 June 1926, n. 941, increased by 30% and determined having as a

reference the per diem calculated established for Saudi Arabia, United Arab Emirates and Oman.

4. The Ministry of Foreign Affairs, within the budget ceiling for the functioning of the technical unites referred to in article 13 of the law of the 26th of February 1987, n. 49, and of the detached Sections referred to in article 4, comma 2, of the Presidential Decree 12th April 1988, n. 177, is authorized to sustain the expenses for meals and lodging strictly necessary for the personnel sent in temporary duty in the Countries listed in articles 1, comma 1 and 2, comma 1 and 2, when for reasons of security, the said personnel has to be lodged in rooms at the disposition of Ministry. The expenses of the structures located in the Countries listed in articles 1, comma 1 and 2, comma 1 and 2 of this decree, are not affected by the provisions of article 9, comma 28, law decree 31 May 2010, n. 78, converted with modifications by the law 30 July 2010, n. 122. The effect deriving on the balances in public finance on the authorizations to expend under article 1 comma 1, e 2, comma 1, of the present decree.

5. When not otherwise established, the activities and initiatives provided for in the present Section are not affected by the provisions under article 57, comma 6 and 7, of the law decree 12 April 2006, n. 163, and subsequent modifications, as well as article 3, comma 1 e 5, and article 4, comma 2, of

the law decree 10 July 2003, n. 165, converted, with modifications by the law 10 August 2003, n. 219.

6. The expenditure authorized under article 1 e 2 are not affected by the provisions of article 60, comma 15, of the law decree 25 June 2008, n. 112, converted with modifications by the law 6 August 2008, n. 133, and by the provisions of article 6, comma 14, of the law decree 31 May 2010, n. 78, converted with modifications by the law 30 July 2010, n. 122.

7. For the aims, and within the temporary budget ceilings referred to in article 1 and 2, the Ministry of Foreign Affairs may rely on temporary consultancies provided by entities and specialized bodies, as well as from personnel not belonging to the public administration possessing specific professional requirements, and conclude agreements for coordinated and continuous collaboration, in derogation of the provision of article 6, comma 7, and article 9, comma 28, of the law decree 31 May 2010, n. 78, converted with modifications, by the law 30 July 2010, n. 122, article 1, comma 56, of the law 23 December 2005, n. 266, article 61, comma 2 and 3, of the law decree 25 June 2008, n. 112, converted with modifications by the law 6 August 2008, n. 133, and also in derogation of the provisions of article 7 and 36 of the law decree 39 March 2001, n. 165, and subsequent modifications. The contracts for consultancies are awarded in

the respect of the principle of equal opportunities between man and women, to local nationals or Italians or even citizens of other Countries as the condition that they fulfill the professional requirements.

8. Within the limits of the resources allocated by articles 1 and 2, the within the allocations established by articles 1 and 2 of the law decree 1st January 2010, n. 1, converted with modifications by the law 5 March 2010, n. 30, such allocations are validated, the activities carried out and the services procured from the 1st of January 2010 until the entry into force of the present decree, which are in compliance with the provisions of the present article, are validated.

9. Le sums mentioned in articles 1 and 2 of the present decree, if not committed in the fiscal year may be transferred in the budget of year 2011 and the following fiscal year.

10. The active balances of the allocations under articles 1 and 2 of the law decree 1st January 2010, n. 1, converted with modifications by the law 5 March 2010, n. 30, and articles 1 and 2 of the law decree 6 July, 2010, n. 102, converted with modifications by the law 3 August 2010, n. 126, articles 1 and 2 of the law decree 29 December 2919, n. 228, converted within the fiscal year 2011.

171

11. The Ministry of Foreign Affairs is authorized to continue the actions under article 2, comma 6, of the law decree 6 July 2010, n. 102, converted, with modifications by the law 3 August 2010, n. 126, as well those mentioned under the last part of article 2, comma, 1 of the law decree 29 December 2010, n. 228, converted with modifications by the law 22 February 2011, n. 9, within the budget ceilings, without any mayor or new commitment for the public budget, also through idoneous governmental organizations or public and private entities.

12. Without prejudice of the prohibition to artificially frame the expenditure, in the presence of objective difficulties related to the use of the banking system, the established limit for payments not superior to 10.000 euro, done by diplomatic seats and pertaining to the funds mentioned under article 1, comma 1, and article 2, comma 1, transferred to them does not apply.

13. The organization of the activities for the interventions under article 1, comma 2 and 3, is defined with one or more decree of the Ministry of foreign Affairs with non regulatory nature, establishing:

a) the organization and the way the intervention is carried out, to include the links with authorities and local administrative and government structures activity

b) the establishment within the Ministry of Foreign Affairs of a structure (<<Task Force>>), with the task to determine, manage and coordinate the interventions

c) the establishment of a board in charge of the control of the interventions.

14. (suppressed).

15. (suppressed).

16. Within article 21, comma 1, of the law decree 3 February 2011, n. 71, the words; <<the head of the consular office>> are replaced by the following: <<the consular office>>.

17. The expiration term for the Commissary general for the Universal exposition of Shangai is prolonged at the 31st October 2011. For the purposes of the present comma, the expenditure of the sum of 200.000 euro for the year 2011 is authorized.

18. The contribution provided for in article 1, comma 1, of the law 23 April 2002, n. 78, is incremented, from year 2011, by euro 60.000. The costs deriving from the implementation of the present comma will be covered by a corresponding reduction of the authorization established under article 3 of the law 4 June 1997, n. 170.

173

Section II

INTERNATIONAL MISSIONS OF THE ARMED FORCES AND THE POLICE

Art. 4

International missions of the armed forces and the police.

1. Departing from the 1st of July and until the 31st of December 2011, the expenditure of euro 399.704.836 is authorized for the prolongation of the participation in military personnel to the mission denominated International Security Assistance Force (ISAF) and EUPOL AFGHANISTAN, as previously authorized under article 4, comma 1 of the law decree 29 December 2010, n. 228, converted with modifications by the law 22 February 2011, n. 9.

2. Departing from the 1st of July and until the 31st of December 2011, the expenditure of euro 92.021.055 is authorized for the prolongation of the participation in military personnel to the mission denominated United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), to include the Maritime Task Force, as previously authorized under article 4, comma 2 of the law decree 29 December 2010, n. 228, converted with modifications by the law 22 February 2011, n. 9.

3. Departing from the 1st of July and until the 31st of December 2011, the expenditure of euro 33.234.000 is authorized for

the prolongation of the participation in military personnel to the missions in the Balcans listed below, as previously authorized under article 4, comma 2 of the law decree 29 December 2010, n. 228, converted with modifications by the law 22 February 2011, n. 9:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprises.

4. Departing from the 1st of July and until the 31st of December 2011, the expenditure of euro 150.248 is authorized for the prolongation of the participation in military personnel to the EU mission in Bosnia Herzegovina denominated ALTHEA, in whose ambit, the Integrated Police Unit (IPU) is established, as previously authorized under article 4, comma 4 of the law decree 29 December 2010, n 228, converted with modifications by the law 22 February 2011, n. 9.

5. Departing from the 1st of July and until the 31st of December 2011, the expenditure of euro 7.308.028 is authorized for the prolongation of the participation in military personnel to the mission denominated Active Endeavour, as previously authorized under article 4, comma 5 of the law decree 29

December 2010, n. 228, converted with modifications by the law 22 February 2011, n. 9.

6. Departing from the 1st of July and until the 31st of December 2011, the expenditure of euro 603.986 is authorized for the prolongation of the participation in military personnel to the mission Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), as previously authorized under article 4, comma 6 of the law decree 29 December 2010, n. 228, converted with modifications by the law 22 February 2011, n. 9.

7. Departing from the 1st of July and the until 31st of December 2011, the expenditure of euro 61.345 is authorized for the prolongation of the participation in military personnel to the EU border assistance mission for the assistance at the Rafah pass denominated European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), as previously authorized under article 4, comma 7 of the law decree 29 December 2010, n. 228, converted with modifications by the law 22 February 2011, n. 9.

8. Departing from the 1st of July and until the 31st of December 2011, the expenditure of euro 128.507 is authorized for the prolongation of the participation in military personnel to the United Nations/African Union in Sudan denominated United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), as previously authorized under article 4, comma 8 of the law

decree 29 December 2010, n. 228, converted with modifications by the law 22 February 2011, n. 9.

9. Departing from the 1st of July and until the 31st of December 2011, the expenditure of euro 104.721 is authorized for the prolongation of the participation in military personnel to the European Union mission in the Democratic Republic of Congo denominated EUPOL RD CONGO, as previously authorized under article 4, comma 9 of the law decree 29 December 2010, n. 228, converted with modifications by the law 22 February 2011, n. 9.

10. Departing from the 1st of July and until the 31st of December 2011, the expenditure of euro 134.228 is authorized for the prolongation of the participation in military personnel to the United nations mission denominated United Nations Peacekeeping force in Cyprus (UNFICYP), as previously authorized under article 4, comma 10 of the law decree 29 December 2010, n. 228, converted with modifications by the law 22 February 2011, n. 9.

11. Departing from the 1st of July and until the 31st of December 2011, the expenditure of euro 158.749 is authorized for the prolongation of the assistance activities to the Albanese Armed Forces, as previously authorized under article 4, comma 11 of the law decree 29 December 2010, n. 228,

converted with modifications by the law 22 February 2011, n. 9.

12. Departing from the 1st of July and until the 31st of December 2011, the expenditure of euro 353.164 is authorized for the prolongation of the participation in military personnel to the European Union Vigilance mission in Georgia, denominated EUMM Georgia, as previously authorized under article 4, comma 12 of the law decree 29 December 2010, n. 228, converted with modifications by the law 22 February 2011, n. 9.

13. Departing from the 1st of July and until the 31st of December 2011, the expenditure of euro 20.873.434 is authorized for the prolongation of the participation in military personnel to the European Union mission denominated Atalanta and to the NATO mission for the contrasts to piracy, as previously authorized under article 4, comma 13 of the law decree 29 December 2010, n. 228, converted with modifications by the law 22 February 2011, n. 9.

14. Departing from the 1st of July and until the 31st of December 2011, the expenditure of euro 4.240.689 is authorized for the prolongation of the participation of military personnel in Iraq in activities of consultancy, training and education in favour of Iraqi armed forces and police, as previously authorized under article 4, comma 14 of the law decree 29 December 2010, n.

228, converted with modifications by the law 22 February 2011, n. 9.

15. Departing from the 1st of July and until the 31st of December 2011, the expenditure of euro 10.483.835 is authorized for the prolongation of the employment of military personnel in the United Arab Emirates, in Bahrein and at Tampa for needs related to the mission in Afghanistan and Iraq, as previously authorized under article 4, comma 15 of the law decree 29 December 2010, n. 228, converted with modifications by the law 22 February 2011, n. 9.

16. Departing from the 1st of July and until the 31st of December 2011, the expenditure of euro 508.319 is authorized for the prolongation of the participation of military personnel in the European Union mission denominated BUTM Somalia, as previously authorized under article 4, comma 16 of the law decree 29 December 2010, n. 228, converted with modifications by the law 22 February, 2011, n. 9.

17. Departing from the 1st of July and until the 31st of December 2011, the further expenditure of euro 64.255.200 is authorized for the signature of insurance and transportation contracts with an annual duration as well as for the realization of infrastructures for the missions listed in the present decree.

179

18. In order to provide to the first necessities of the local population and the re-establishment of essential services, the expenditure of euro 1.600.000 is authorized for urgent interventions and/or acquisition of services even in derogation to public accounting rules, decided by the Commandant of the Italian contingent participating to the mission ISAF in Afghanistan.

19. Departing from the 1st of July and until the 31st of December 2011, the expenditure of euro 58.075.560 is authorized for the military mission implementing the intervention for the protection of civilians and civilian occupied areas in the Jamahiriya Araba Libya under threat of an attack, for the respect of the ban on over flights of the Libyan airspace and for the embargo on arms under Resolutions 1970 (2011) e 1973 (2011), adopted by the United Nations Security Council

20. Departing from the 1st of July and until the 31st of December 2011, the expenditure of euro 3.382.400 is authorized for the prolongation of the cooperation programmes of the Italian police forces in Albania and in the Countries of the Balcan Regions, as previously authorized under article 4, comma 19 of the law decree 29 December 2010, n. 228, converted with modifications by the law 22 February 2011, n. 9.

21. Departing from the 1st of July and until the 31st of December 2011, the expenditure of euro 867.940 is authorized for the

prolongation of the participation of personnel of the Italian State policy to the European Union Rule of Law Operation in Kosovo (EULEX Kosovo) and euro 31.480 for the prorogation of the participation of police personnel to the mission denominated United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), as previously authorized under article 4, comma 20 of the law decree 29 December 2010, n. 228, converted with modifications by the law 22 February, 2011, n. 9.

22. Departing from the 1st of July and until the 31st of December 2011, the expenditure of euro 63.730 is authorized for the prolongation of the cooperation programmes of the Italian State police personnel to the mission in Palestine, denominated European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), as previously authorized under article 4, comma 21 of the law decree 29 December 2010, n. 228, converted with modifications by the law 22 February 2011, n. 9.

23. Departing from the 1st of July and until the 31st of December 2011, the expenditure of euro 270.851 is authorized for the prolongation of the cooperation programmes of the Italian personnel belonging to the carabinieri and the State police to the mission Bosnia Herzegovina denominated European Police Mission (EUPM), as previously authorized under article 4, comma 22, of the law decree 29 December 2010, n.

228, converted with modifications by the law 22 February, 2011, n. 9.

24. Departing from the 1st of July and until the 31st of December 2011, the expenditure of euro 1.600.179 is authorized for the prolongation of the participation of personnel belonging to Guardia di Finanza to the mission in Afghanistan denominated International Security Assistance Force (ISAF), as previously authorized under article 4, comma 24 of the law decree 29 December, 2010, n. 228, converted with modifications by the law 22 February 2011, n. 9.

25. Departing from the 1st of July and until the 31st of December 2011, the expenditure of euro 342.220 is authorized for the prolongation of the participation of personnel belonging to Guardia di Finanza to the European Union Rule of Law mission (EULEX KOSOVO), as previously authorized under article 4, comma 25 of the law decree 29 December 2010, n. 228, converted with modifications by the law 22 February 2011, n. 9.

26. Departing from the 1st of July and until the 31st of December 2011, the expenditure of euro 227.628 is authorized for the prolongation of the participation of personnel belonging to Guardia di Finanza to the Joint Coordination Unit (JMOUs) established in Afghanistan, United Arab Emirates and Kosovo, as previously authorized under Article 4, comma 26,

of the law decree 29 December 2010, n. 228, converted with modifications by the law 22 February 2011, n. 9.

27. Departing from the 1st of July and until the 31st of December 2011, the expenditure of euro 342. 220 is authorized for the prolongation of the participation of magistrates placed out of the roles and personnel belonging to the penitentiary police and administrative personnel of the Ministry of Justice to the European Union Rule of law mission (EULEX KOSOVO), as previously authorized under Article 4, comma 27, of the law decree 29 December 2010, n. 228, converted with modifications by the law 22 February 2011, n. 9.

28. Departing from the 1st of July and until the 31st of December 2011, the expenditure of euro 19.254 is authorized for the prolongation of the participation of magistrates placed out of the roles to the European Police Mission for the Palestine territories (EUPOL COOPS), as previously authorized under Article 4, comma 28, of the law decree 29 December 2010, n. 228, converted with modifications by the law 22 February 2011, n. 9.

29. Departing from the 1st of July and until the 31st of December 2011, the expenditure of euro 96.971 is authorized for the participation of two magistrates placed out of the roles to the mission in Bosnia Herzegovina denominated European Police (EUPM), as previously authorized under Article 4,

183

comma 29, of the law decree 29 December 2010, n. 228, converted with modifications by the law 22 February 2011, n. 9.

30. Departing from the 1st of July and until the 31st of December 2011, the expenditure of euro 5.000.000 is authorized for the maintainment of the info-operational detachments of the Agency for external information and security (AISE) for the protection of armed forces deployed in international mission, in accordance with tasks of the AISE under article 6, comma 2, of the law 3 August 2007, n. 124.

31. For the completion of the activities for the implementation of the memorandum for the technical cooperation in security matter between the government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Panama, with the contemporaneous cancellation from the inventory and the special list of the naval units CP902 <Diciotti> and CP 903 <Dattilo> actually used by the Coast Guard. For the purpose of the present comma, the authorization to expend under article 3-bis, comma 3, of the law decree 25 September 2009, n. 135, converted with modifications by the law 20 November 2009 n. 166 with the sole reference to the purpose of article 3-bis, comma 2, is incremented by euro 17.400.000, in order to provide financial coverage for the failed buy back

of the said naval units due to concurrence procedures started against the corporation to which the contract was awarded.

31-bis. In order to A1 fine to allow an adequate operational effectiveness of the detachments listed under comma 31, with effect departing from the conversion of the present law decree, the table D attached to the law decree 31 July 1954, n. 533, converted with modifications by the law 26 September 1954, n. 869, is replaced by the Annex. A to the present decree. Any mayor income deriving from the present comma will be used for purposes related to the functioning of the Coast Guard.

SECTION II

MISSONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 4 bis

Measures for the support to sector of local economy afflicted by limitations imposed by the UN Resolution 1973.

1. The allocation in the fund established by article 2, comma 616, of the law 24 December 2007, n. 244, for the quote to be framed in fiscal year 2011 is incremented by the additional incomes under article 2, comma 11, letter a), of the law 24 December 2003, n. 350, and subsequent modifications, and in any case within the limit of 10 millions is allocated for the support of those sector of the local economy damaged by the

limitations deriving from operational limitations deriving from the United Nations Resolution 1973, which impacted on the operations of civilians airports.

2. By a decree of the President of Ministers Council, adopted upon proposal by the Ministries of Economy Finance, Interior, defence and infrastructure, heard the concerned provinces, to be adopted within 60 days from the date of the entry into force of the law converting this decree, the interventions needed will be determined.

3. The Ministry of Economy and Finance is authorized to determine, with own decree the necessary budgetary variations.

Capo II

INTERNATIONAL MISSIONS OF ARMED FORCES AND POLICE

Art. 5

Further measures for the contrast of piracy

1. The Ministry of Defence, as a part of international counter-piracy efforts and in order to ensure the freedom of navigation of national merchant shipping, may sign with the Italian private owners associations and with other subjects with specific powers of representation of that category framework agreements for the protection of vessels flying the Italian flag in transit in international sea areas at risk of piracy

designated by the Ministry of Defence upon consultations with the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Infrastructures and Transportations, taking into consideration periodic reports by the International Maritime Organization- by embarking, at the request and with burden on the owners. Military Protection Detachments (Nuclei Militari di Protezione- NMP-) of the Italian Navy which may avail itself of personnel from other armed forces in order to fulfil the task.

2. Military personnel which is part of the Military Protection Detachment referred under comma 1, operates in compliance to the directives and rules of engagement issued by the Ministry of Defence. The commandant of each team, which has the exclusive responsibility for the military contrast to piracy, and the subordinate personnel are designated respectively as law enforcement officer and law enforcement auxiliaries in respect of the crimes listed in articles 1135_1 and 1136_2 of the Navigation Code and all those crimes linked to the former ones under the provision of article 12 of the Criminal Procedure Code. The above personnel is entitled to receive, upon reallocation of the resources from the pertinent income chapter, the comprehensive allowances for operational employment and those established for the personnel embarked on Units of the Italian Navy in international maritime spaces. The provisions contained in

article 5, comma 1, of the law decree 30 December 2008, n. 209, with modifications

1. *"Art. 1135. Piracy – The Master of officer of a national or foreign ship who has committed acts of depredation against a national or foreign ship, or his cargo or with intent to depredate commits acts of violence against a person embarked on a national or foreign ship is punished with imprisonment from 10 to 20 years. For other component of the crew the punishment is reduced in a way not exceeding one third; for extraneous persons the punishment is reduced up to the half".*

2. *Art. 1136. Ship suspected of piracy. The master of officer of a national of foreign ship which is abusively equipped with arms and is sailing without documents, is punished with imprisonment from 5 to 10 years. The second comma of previous article applies".*

3. *"Art. 12. Cases in which there is connection- 1. There is connection between proceedings when:*

a) *when the crime for which there is proceeding has been committed by more persons acting under concurrence or cooperation between then or when two or more persons has caused with independent conduct, the event;*

b) *if a person has been charged for more crimes committed with a unique action or omission or in furtherance of the same criminal plot;*

c) *if some of the crimes for which there is a proceeding some have been committed in order to commit or hide others".*

by the law 24 February 2009, n. 124, and in the article 4, comma 1-sexies and 1-septies, of the law decree 4 November 2009, n. 152, converted with modifications by the law 29 December 2009, n. 197, considering the "necessities

of military operations" replaced by the "need to protect the vessels referred to in comma 1".

3. The owner of the vessel under protection referred to in comma 1, shall refund the costs, including the cost for the personnel and the cost of operations as defined in the agreement referred to in comma 1, by the income chapter of the State budget in order to be reallocated to the estimates of expenditure of the Ministry of Defence, in derogation of the provisions of article 2, comma 615, and 617 of the law of the 24th of December 2007, n. 244, limiting reallocation of funds.

4. In the context of international efforts for counter-piracy and the participation of military personnel at the operations referred to in article 4, comma 13 of this decree, and also in conjunction with the European Union Joint Action 2008/851/PESC of the Council, of the 10th of November 2008, and awaiting the approval of the guidelines of the Maritime Safety Committee >> (MSC) of the United Nations within the <<International Maritime Organization>> (IMO) of the United Nations within the detachments referred to in comma 1, are not established – and in any case within the limits established in comma 5, 5-bias, 5-ter, the employment of "sworn guards", authorized under articles 133 and 134 of the Unified law text on Public Security, approved with Royal Decree 18 of the June 1931, n. 773, on board merchant ships

flagged in Italy transiting in international waters referred to in comma 1, for the protection of the said ships.

5. The employment referred to under comma 4 is allowed exclusively on board the ship predisposed for the defence from act of piracy, through the implementation of at least one of the means mentioned in the <<best management practices>> for the self-protection of shipping developed by IMO, and authorized to detain arms under comma 5-bis, through sworn guards to be recruited preferably among those having military experience, eventually as voluntaries, and have attended one of the theory and practical courses mentioned in the implementing of the Ministry of Interior 15 September 2009, n. 154, adopted in order to implement article 18 of the law decree 27 July 2005, n. 144, converted with modifications by the law 31 July 2005, n. 155.

5-bis. The personnel referred to in comma 4 while fulfilling their service in accordance with comma 5 and within the limits of international waters may use the weapons which are part of the equipment of the ship, upon prior authorization by the Ministry of Interior to the ship owner under article 28 of the unified text for public security approved with Royal decree 18 June 1931, n. 773. Authorization is granted by the Ministry of Interior heard the Ministry of Defence and the Ministry of Infrastructure

4 "1. The personnel participating to the international missions falls under the military penal code for peace time

and Transportation, for the purchase of arms, transportation and cession of arms in fiduciary trust to the personnel mentioned under comma 4.

5-ter. A decree of the Ministry of Interiors agreed with the Ministry of Defence and the Ministry of Infrastructures and Transportations, within 60 days from the entry into force of the law converting this decree, will detail the measures for the implementation of comma 5, 5-bis and 5-ter to include the purchase, transport and fiduciary cession of the arms detained on board, their ammunition, the quantity as well as the relationship between the personnel mentioned in comma 4 and the Maters.

6. On board the ships and within the areas in which the services mentioned in comma 1 and 4, the provisions of article 5 comma 2 to 6 of the urgent decree 209 of 2008 converted with modifications by the law n. 12 of 2009 and subsequent modifications.

6-bis. Under article 111, comma 1 (Competencies of the Navy), of the Code of the military organization approved with delegated decree 15 March 2010, n. 66, letter a) is replaced by the following:-

5 *2. Crimes committed by the foreigner in the territories or on the high seas where the intervention and international missions listed in these decree take place, against the State or Italian citizens participating to the said interventions or missions, are punished upon sanction by the Minister of justice heard, for crimes against personnel belonging to the armed forces, the Minister of defence.*

3. Crimes listed in comma 2 are subject, when committed in the territories and in the timeframe of the interventions and military missions, to the jurisdiction of the ordinary tribunal in Rome.

4. Crimes dealt with in articles 1135 and 1136 of the navigation code and those connected to them under article 12 of the code for criminal procedure, if committed against the State, Italian citizens of goods in the areas in which the interventions or military missions mentioned under article 3 comma 14, take place, are punished under article 7 of the penal code and the competence belongs to the Tribunal of Rome.

5. When a person has been arrested or when there is the necessity to interview a person in custody on remand for one of the crimes listed under comma 4, when imperative reasons impedes the transfer of the person in a jail at the disposal of judicial authorities article 9, comma 5 and 6, of the law decree 1o December 2001, n. 421 converted with modifications by the law 31 January 2002, n. 6. In the same situations, the arrested person will remain restricted under military custody on board the ship.

6. Upon seizure, the judicial authority may appoint the owner as a judicial custodian of captured aircraft captured with acts of piracy."

<<"a) the vigilance and the protection of national interests and sea lines of communication beyond the external limit of territorial sea, to include counter-piracy also with the means mentioned under article 5, comma 1, of the law decree 12 July 2011, n. 107>>.

192

6-ter. From the implementation of this article no new or mayor expenditure shall derive for the public budget.

CONSULATE GENERAL OF ITALY, MUMBAI

TRUE COPY